



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

Premesso che	con Ordinanza del Tribunale di Palermo, Sez. III Civ, Repert. N. 5195/2022 del 20/21 giugno 2022, emessa in sede di giudizio sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al numero di R.G. 851/2019, questa Azienda è stata condannata, in parziale accoglimento delle avverse istanze risarcitorie (quantificate nell'atto introduttivo del giudizio in oltre € 2.000.000,00 più spese di giudizio), al risarcimento dei danni in favore del paziente D.G. S, nonché della moglie, V.C e dei loro figli D.G. M. e D.G. G., per le gravi lesioni riconducibili all'attività assistenziale posta in essere dai sanitari dell'Azienda che ebbero in cura il paziente S. D.G nel periodo ottobre 2014/febbraio 2015, e ciò, essendo stata accertata colpa nell'esecuzione delle cure mediche approntate anche sotto il profilo della mancanza di adeguato consenso informato;
Premesso che	il Tribunale di Palermo, condividendo e valorizzando gli accertamenti e le conclusioni dei propri CC.TT.UU. ausiliari, e, viceversa, valutando non convincenti le controdeduzioni svolte dal Consulente di Parte dell'Azienda, ha ritenuto accertata l'entità del risarcimento spettante ai sopra richiamati aventi diritto condannando altresì l'Azienda al pagamento delle somme loro dovute a titolo di spese legali, nonché a quelle di compenso e spese liquidati ai CC.TT.UU. del prodromico ATP 696 bis c.p.c. ed ai CC.TT.UU nominati nel detto giudizio sommario, nelle misure di seguito indicate: - € 1.066.509,00, in favore del paziente S. D.G.; - € 76.627,00, in favore della moglie, V.C.; - € 32.040,00 in favore dei suddetti coniugi, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio, all'epoca dell'instaurazione dei prefati giudizi minorenni, M. D.G; - € 32.040,00, in favore del figlio, G. D.G.; - € 15.572,00, di cui € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a, in favore del legale antistatario, Avv. Franco Di Maria; - ancora, il medesimo Tribunale di Palermo, poneva a carico dell'Azienda, ed in favore di tutti gli istanti <i>“il compenso e spese liquidati al collegio peritale nel procedimento per ATP e nell'odierno giudizio”</i> ;
Premesso che	avverso la detta statuizione di 1° grado, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, sulla base delle chieste, ed ottenute per il tramite dell'U.O. di Medicina Legale, ulteriori osservazioni critiche alla CTU esitata, ha proposto consequenziale impugnazione alla detta decisione di I° grado, con atto di citazione in appello del 20.07.2022, chiedendo, con formulazione in via preliminare di domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della detta decisione di 1° grado, il rigetto delle domande tutte avverse a mezzo nuova CTU (ovvero tramite richiamo dei CC.TT.UU. di primo grado) e, comunque, una riduzione sensibile del <i>“quantum”</i> di condanna;
Premesso che	la Corte di Appello di Palermo, con ordinanza resa il 28.12.2022, ha disposto <i>“la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata per l'importo eccedente la misura di 1/3 delle somme dovute a ciascuno dei danneggiati... e rinviato per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 12.07.2024;</i>

<p>Premesso che</p>	<p>pertanto, giusta accoglimento della domanda cautelare da parte del Giudice di 2° grado, l’Azienda ha adottato consequenziale deliberazione n. 196 del 24.02.2023 di presa d’atto, in esecuzione della sentenza di 1° grado (già in precedenza notificata con la formula esecutiva) disponendo il pagamento delle somme di condanna limitatamente ad 1/3, e così determinate nella misura, comprensiva degli interessi maturati dal 20.6.2022 al 02.01.2023, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 357.962,30, in favore del paziente S. D.G.; - € 25.718,70, in favore della moglie, V.C.; - € 10.753,89 in favore dei suddetti coniugi, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio, all’epoca dell’instaurazione dei prefati giudizi minorenni, M. D.G.; - € 10.753,89, in favore del figlio, G. D.G.; - € 15.572,00, di cui € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a, in favore del legale antistatario, Avv. Franco Di Maria; - € 4.581,69 in favore di tutti attori, a titolo di “ <i>compenso e spese liquidati al collegio peritale nel procedimento per ATP e nell’odierno giudizio</i>”
<p>Premesso che</p>	<p>con la predetta deliberazione n. 196 del 24.02.2023 è stato, dunque, disposto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - il pagamento di complessivi € 409.770,46 in favore della società <i>Risarcimento Malasanità Italia S.r.l., giusta procure all’incasso di tutti e quattro gli aventi diritto al risarcimento ed alla refusione delle spese</i>”; 2) - il pagamento di € 19.008,80 in favore dell’Avv. Franco Di Maria, al netto di ritenuta d’acconto di € 3.450,00 (giusta preavviso di parcella pari ad € 22.458,80 in aderenza alle statuizioni giudiziali); 3) – il pagamento di € 36.224,75 da versare all’Agenzia delle Entrate per le spese di registrazione dell’ordinanza di I° grado; e, così, per un’imputazione di costo complessivamente ammontante ad € 468.454,01
<p>Preso atto</p>	<p>della sentenza n. 836/2025 del 30 maggio 2025, pubblicata il 2 giugno 2025, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sez. II Civile, notificata presso l’Azienda in data 3 giugno 2025 (Prot. n. 34788/2025), il cui dispositivo così recita:</p> <p><i>“PQM</i> <i>La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rigetta l’appello;</i> - <i>condanna l’appellante a pagare a [omissis], le spese di lite del presente grado che liquida in € 15.000,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’Avv. Franco Di Maria, dichiaratosi antistatario;</i> - <i>dà atto dell’esistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall’art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13”.</i>
<p>Preso atto</p>	<p>che, con nota assunta al prot. aziendale n 34787/2025 dello stesso giorno 3 giugno 2025, l’Avv. Franco Di Maria ha inoltrato i conteggi di quanto dovuto in ottemperanza alla detta decisione di 2° grado (con la quale, dunque, sono state confermate integralmente le statuizioni condannatorie dell’ordinanza appellata), chiedendo il pagamento dei 2/3 delle somme ancora dovute ai propri assistiti in virtù della decisione di 1°grado, comprensive dei relativi interessi spettanti dalla data del 02.01.2023 al 30.06.2025, nonché delle spese di lite comprensive degli oneri di legge liquidati per il giudizio di 2° grado, nelle misure appresso indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 771.236,97, in favore del paziente, S. D.G.;

	<p>- € 55.412,17, in favore della moglie, V.C. - € 23.169,45, in favore del figlio D.G. M.; - € 23.169,45, in favore del figlio D.G. G; - € 21.886,80, a titolo di onorari per spese di lite, in favore dello stesso Avv. Franco Di Maria;</p>
Preso atto	che, in data 7 giugno 2025, con nota assunta al prot. aziendale n. 35042/2025, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, comunicava la notifica presso di essa, della decisione di 2° grado;
Preso atto	che, in data 29.07.2025, con nota assunta al prot. aziendale n. 45971/2025, la medesima Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha trasmesso la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha espresso, con nota n. 510399 del 25 luglio 2025, articolato e motivato parere di non impugnazione della decisione di 2° grado, non rilevandosi, nella sostanza, vizi motivazionali tali da sorreggere un'utile ricorso dinanzi al Giudice di legittimità;
Ravvisata	dunque, la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine di evitare il possibile avvio di azioni esecutive ove trascorra il termine di 120 giorni entro cui le P.A., ai sensi dell'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, e ss.mm. e ii, sono tenute a completare <i>"le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali... aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro..."</i> ;
Preso atto	altresì che con Decreto del P.M. assunto al prot. aziendale n. 46484 del 30.07.2025 la Procura Regionale della Corte dei Conti ha disposto <i>"di acquisire ogni documentazione utile ai fini della determinazione circa l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa"</i> ;
Preso atto	ancora, che, l'Azienda dovrà corrispondere all'Agenzia delle Entrate l'importo di € 200,00 quale imposta di registro su di essa gravante, quale soccombente appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nonché la sanzione pari al doppio del contributo unificato, prenotato a debito dalla Difesa Erariale, non ancora quantificato in assenza di apposito avviso da parte della Agenzia delle Entrate;
Verificata	la correttezza dei conteggi e la circostanza che gli aventi diritto hanno conferito procura irrevocabile all'incasso in favore della società <i>"Risarcimenti Malasanità Italia S.r.l.s."</i> ;
Dato atto	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"</i> , nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 836/2025 del 30 maggio 2025, pubblicata il 2 giugno 2025, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sez. II Civile, notificata presso l'Azienda in data 3 giugno 2025 e di darne contestuale esecuzione conformemente al dispositivo di condanna con cui sono state, in sintesi, confermate le somme dovute agli appellati, giusta Ordinanza del Tribunale di Palermo citata in premessa;
LIQUIDARE E PAGARE	i 2/3 delle somme ancora dovute agli appellati in virtù della decisione di 1° grado, comprensive dei relativi interessi spettanti dalla data del 02.01.2023 al 30.06.2025, nonché delle spese di lite comprensive degli oneri di legge liquidati per il giudizio di 2° grado, nelle misure appresso indicate: - € 771.236,97, in favore del paziente, S. D.G.; - € 55.412,17, in favore della moglie, V.C. - € 23.169,45, in favore del figlio D.G. M.; - € 23.169,45, in favore del figlio D.G. G; - € 21.886,80, a titolo di onorari per spese di lite, in favore del distrattario Avv. Franco Di Maria.
AUTORIZZARE	l'Area Economico-Finanziaria ad emettere ordinativi di pagamento di: - € 872.988,04 in favore della Società Risarcimenti Malasanità S.r.l.s., giusta procura all'incasso disposta da ciascuno degli aventi diritto; - € 21.886,80 in favore dell'Avv. Franco di Maria; - dando mandato alla medesima Area Economico e Finanziaria, di corrispondere, successivamente alla notifica dei relativi avvisi da parte di Agenzia delle Entrate, gli importi dovuti a titolo di imposta di registro della sentenza "de quo" di € 200,00 , nonché a titolo di sanzione pari al doppio del contributo unificato, in atto non quantificato;
IMPUTARE DISPORRE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento pari ad € 895.074,84 sul conto 5.09.03.02.0101/spese legali per contenzioso anno 2025 la trasmissione della presente deliberazione, unitamente a copia dei relativi mandati di pagamento e quietanze, all'atto del riscontro alle richieste istruttorie giusta decreto del P.M della Procura Regionale della Corte dei Conti, sopra citato.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.